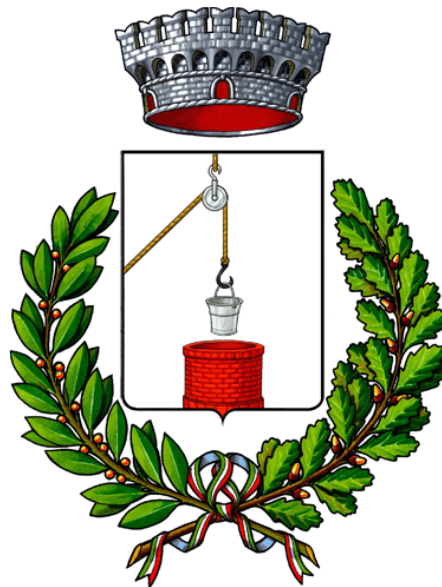


COMUNE DI POZZOLENGO

COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**
(Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ESERCIZIO 2026

PREMESSA

L'articolo 193 del TUEL stabilisce l'obbligo di verifica, da parte degli enti locali, del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 luglio di ogni anno.

L'organo consiliare deve, quindi, provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo deve adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

Al fine del permanere degli equilibri generali di bilancio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

In applicazione alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, non si applicano più le regole del pareggio di bilancio, ma gli enti territoriali dovranno fare ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821); salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria.

Un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla **verifica dei flussi e dei saldi di cassa**. Occorre infatti dare dimostrazione del rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 183, comma 8, del TUEL, in merito all'obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il programma dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le disponibilità di cassa. Il controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei c.d. vincoli di tesoreria. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Riguardo alla programmazione dei flussi, poiché le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione n. 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un **fondo di riserva di cassa** non inferiore allo 0,2 per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del TEUL). Si potrà attingere dal fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

In caso di gravi squilibri riguardanti la **gestione dei residui**, l'ente è tenuto ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Come prevede l'articolo 147-quinquies, comma 3 del TUEL, il controllo sugli equilibri di bilancio implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio dell'ente in relazione all'**andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni**.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha, quindi, una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Le sanzioni in caso di inadempimento o ritardo

Va precisato che il termine del 31 luglio, per l'approvazione della salvaguardia, assume carattere perentorio: la mancata adozione del provvedimento è sanzionata, dall'articolo 193, comma 4, del Tuel, attraverso l'equiparazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale. Per questo, anche nel caso in cui non sia necessario assumere provvedimenti di salvaguardia, gli enti dovranno dare conto di aver effettuato la verifica, adottando un atto di riscontro negativo, attraverso il quale il Consiglio accerta il permanere degli equilibri.

Il mancato rispetto del termine non fa venir meno l'obbligo per l'Ente di approvare, anche tardivamente, la salvaguardia degli equilibri, sebbene lo spirare del termine, al pari di quanto previsto per il bilancio, comporta la decadenza della facoltà di aumentare retroattivamente – con decorrenza dal 1° gennaio - le aliquote e tariffe dei tributi locali. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente, nel proprio regolamento, abbia previsto un altro momento di verifica della salvaguardia, generalmente a ottobre/novembre, sfruttando la possibilità concessa dall'ordinamento. In tale contesto, infatti, afferma il MEF, si verificherebbe «un'evidente violazione del principio di certezza del diritto, in quanto verrebbe a mancare qualsiasi riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote applicabili per ciascun anno di imposta» (Risoluzione 1/DF/2017).

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del TUEL).

Si ricorda che a mente del comma 3 dell'art. 193 del TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione.

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 inoltre precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."* A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*.

LE VERIFICHE EFFETTUATE

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile al **15 luglio 2026**.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia:

- la **gestione di competenza**,
- la **gestione dei residui**,
- la **gestione di cassa**;

per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e partite di giro.

In occasione di tale adempimento è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La situazione di bilancio dell'ente si presenta come segue:

Classificazione entrate	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato attuale	Proiez. accertato al 31 dicembre	Scostamento acc. / prev.
Avanzo di amministrazione applicato	€ 11.451,00	€ 372.471,00	€ -	€ 372.471,00	
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ 186.136,51	€ -	€ 186.136,51	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.450.573,00	€ 2.747.603,28	€ 2.249.256,58	€ 2.747.603,28	€ 498.346,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 218.921,13	€ 210.010,17	€ 90.652,13	€ 210.010,17	€ 119.358,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 508.880,00	€ 603.710,00	€ 353.268,92	€ 603.710,00	€ 250.441,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 2.083.000,00	€ 3.428.468,58	€ 1.548.780,52	€ 3.428.468,58	€ 1.879.688,06
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -		€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione Prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 2.745.000,00	€ 2.745.000,00	€ 611.151,48	€ 2.745.000,00	€ 2.133.848,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 8.717.825,13	€ 10.993.399,54	€ 4.853.109,63	€ 10.293.399,54	€ 5.581.682,40

Classificazione Spese	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato attuale	Proiez. impegnato al 31 dicembre	Scostamento imp./prev.
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	
Titolo 1 - Spese correnti	€ 3.158.075,13	€ 3.737.010,17	€ 2.648.736,54	€ 3.458.074,15	€ 1.088.273,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 2.083.000,00	€ 3.779.639,37	€ 1.831.209,18	€ 3.779.639,37	€ 1.948.430,19
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ -			€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso prestiti	€ 31.750,00	€ 31.750,00	€ 31.750,00	€ 31.750,00	€ -
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 2.745.000,00	€ 2.745.000,00	€ 611.151,48	€ 2.745.000,00	€ 2.133.848,52
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 8.717.825,13	€ 10.993.399,54	€ 5.122.847,20	€ 10.014.463,52	€ 5.870.552,34

BILANCIO DI PARTE CORRENTE

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni notevole “instabilità” a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte autonomia e da un elevato grado di governabilità. Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate:

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'imposta è stata istituita nel 2012 con applicazione alla totalità degli immobili, modificata nel 2013 con la previsione dell'esenzione delle abitazioni principali (escluse le A1, A8 e A9) e di altre tipologie di immobili e ulteriormente modificata nel 2014, nel 2015 e nel 2016 con la nuova dichiarazione di esenzione dei terreni agricoli, l'introduzione di una riduzione della base imponibile per gli immobili dati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, l'esenzione dei cosiddetti imbullonati (con revisione dell'iscrizione in catasto) e per gli immobili posseduti dai residenti all'estero (AIRE).

Il D.L. 34/2019 (D.L. Crescita) ha anche recentemente modificato la disciplina per la presentazione delle dichiarazioni e per la pubblicazione ed efficacia delle tariffe e dei regolamenti.

L'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'abrogazione della Imposta Unica Comunale e l'unificazione dell'IMU e della TASI.

La previsione di entrata iscritta nel bilancio 2026 è pari a € 940.000,00 è conforme alla suddetta normativa e delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. La previsione risulta coerente con l'attuale andamento delle riscossioni.

TARI (Tassa sui Rifiuti)

L'articolo 1, c. 704 della Legge n° 147 del 27.12.2014 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 2014 (TARES) ed introdotto la TARI. Dall'anno 2022, le principali novità riguardano:

- deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*;
- deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 05/08/2025 di approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria per gli utenti;
- deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5/08/2025, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-3, valido dal 2026 al 2029, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani.

Inoltre Arera con propria Deliberazione n. 444/2019 ha introdotto degli standard minimi di trasparenza nei confronti del contribuente TARI prescrivendo l'introduzione di un sistema di ticketing e di comunicazioni varie che consentano all'utente di esprimere ogni esigenza attraverso un portale internet facilmente raggiungibile e con monitoraggio dello stato della lavorazione delle istanze inoltrate, attivato dal Comune di Pozzolengo nel mese di febbraio 2021.

La delibera di approvazione indica anche il procedimento di approvazione del Pef, prevedendo che lo stesso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti e deve essere validato e trasmesso all'ente territorialmente competente il quale, dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, lo trasmette all'Autorità che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territorialmente competente. Il Pef, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo deve avere una durata di 4 anni e non può essere solo un mero elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Il gettito della tassa rifiuti è stato effettuato considerando la copertura della spesa (sia dei costi diretti del Comune che i costi della ditta che fornisce il servizio di smaltimento rifiuti) del 100% del costo del servizio smaltimento rifiuti, come previsto dalla legge.

La previsione iscritta a bilancio, coerente con il PEF 2027/2029 in approvazione entro il 31/07/2026, copre integralmente il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Attività di recupero dall'evasione tributaria

L'importo assestato a bilancio per emissione di avvisi di accertamento IMU è di Euro 287.566,05 pari agli avvisi di accertamento sinora emessi. Si ricorda che il FCDE accantonato per tale posta di bilancio è pari ad € 188.712,75 e pertanto il credito risulta sufficientemente tutelato.

Imposta di soggiorno

Il gettito dell'imposta di soggiorno pari ad € 140.000,00 risulta coerente con l'attuale andamento delle riscossioni, considerando che i maggiori incassi si hanno nel periodo estivo. Si ricorda che Soggetto passivo del tributo è l'ospite non residente nel Comune che pernotta nelle predette strutture. Il versamento del tributo medesimo viene, invece, effettuato dai gestori delle strutture recettive.

Fondo di solidarietà comunale

La previsione del fondo di solidarietà comunale è adeguata sulla base delle assegnazioni del Ministero dell'Interno pubblicate sul portale "Finanza Locale" e di seguito riportate:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2026			C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2026 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
A1	Quota 2025 per alimentare il F.S.C. 2026, come da DPCM in corso di adozione.	138.597,15	C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	294,00
			C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	1.375,60
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2026 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.	9.449,08
B1=B4 del 2025	F.S.C. 2025 calcolato su risorse storiche.	260.065,57	C4	TASI assegnazione 66 mln "Gettito riscosso < TASI ab. Princ. 1 ‰" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.	70.310,09
B2	Rettifica risorse per effetto correzioni puntuali decorrenza 2026.	- 20,65	C5	Quota F.S.C. 2026 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	81.428,77
B3	Importo attribuito per correzioni puntuali 2026.	-	C6	Rettifica per abolizione ristoro TASI inquilini.	-
B4	Quota F.S.C. 2026 (B1 + B2 + B3).	260.044,92	C7	Quota F.S.C. 2026 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI inquilini (C5 + C6).	81.428,77
B5	Quota FSC 2026 pari al 20% di B4, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.	52.008,98	D1	Totale F.S.C. 2026 (B8+C7).	236.792,99
B6	Quota del 80% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo del DPCM in corso di adozione.	208.035,94	D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232/2016.	-
B7	Quota FSC 2026 80% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2026.	103.355,24	D3	Correttivo 2026 da art.1 comma 449 lettera d-bis L.232/2016; nel 2026.	1.307,14
B8	Totale assegnazione F.S.C. 2026 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	155.364,22	D4	Contributo piccoli comuni con dotazione FSC 2026 negativa art. 1, c. 449, lettera d-ter, L. 232/2016.	-
			D5	Totale F.S.C. 2026 compresi correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	238.100,13

QUOTE COMPENSATIVE			D6	Incremento dotazione F.S.C. 2026 di 672 mln art.1, comma 449, lettera d-quater, L. 232/2016.	71.684,20
B9			D7	Totale F.S.C. 2026 compresi incrementi (D5 + D6).	309.784,34
B10			D8	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2026 da detrarre, art. 6 DPCM in corso di adozione.	422,76
B11			D9	Compensazione effetti esclusione del comune di Roma Capitale dal meccanismo perequativo	415,94
B12			D10	Totale F.S.C. 2026 al netto dell'accantonamento (D7 - D8 + D9).	309.777,51

Titolo II – Trasferimenti correnti

Per quanto riguarda i **trasferimenti statali**, si ribadisce che da diversi anni è in corso una significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di competenze; rimangono classificati al titolo II dell'entrata soltanto i trasferimenti erariali non fiscalizzati. Le previsioni iscritte risultano adeguate in base alle spettanze assegnate.

Si riportano i contributi erariali ad ora assegnati nell'annualità 2026:

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	Importo
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ART 1 COMMA 508 L N 213 DEL 2023 (DM 23 LUGLIO 2024)	5.154,54
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	1.059,25
TOTALE	6.213,79

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	Importo
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	3.753,92
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	6.598,69
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	182,09
ESENZIONE IMU IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ALL ESTERO (ART 1 C 49 L 178 DEL 2020)	419,41
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	887,01
TOTALE	11.841,12

Si ricorda infine che nell'anno 2026 si subiranno le seguenti decurtazioni:

SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	Importo
RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	-5.166,15

TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	-37,2
CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)	-14.135,21
RIDETER RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 SURPLUS FINALE	-11.450,78
TOTALE	-30.789,34

Titolo III – Entrate extratributarie

Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio.

Minori accertamenti delle entrate extra-tributarie derivano da una diversa modalità di accertamento: per la maggior parte dei servizi la spesa viene impegnata all'inizio dell'esercizio finanziario a seguito dell'aggiudicazione delle gare d'appalto, mentre le entrate vengono accertate a seguito dell'erogazione del servizio.

Proventi dalla vendita di servizi

Sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore e nel momento in cui il servizio è reso all'utenza. Le entrate dalle tariffe dei servizi, tra i quali i c.d. servizi a domanda individuale, presentano un andamento in linea con le attese.

Proventi dai beni dell'ente

Le entrate di questa categoria sono principalmente costituite da locazione di aree e fabbricati, dalle concessioni cimiteriali e dal canone unico patrimoniale (CUP). Trattandosi quasi interamente di entrate fisse e relative a situazioni contrattualizzate, non vi sono particolari correzioni da apportare.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito definitivamente che il Canone Unico Patrimoniale (CUP), previsto dalla Legge 160/2019, ha natura tributaria, nonostante la denominazione "patrimoniale". Si attendono pertanto i prossimi aggiornamenti per la corretta imputazione contabile dell'entrata in parola.

Sanzioni da violazioni al codice della strada

Particolare attenzione viene prestata all'andamento dell'entrata da sanzioni per violazioni al codice della strada, alla luce delle possibili difficoltà nella riscossione.

Le previsioni di bilancio sono attualmente fissate in € 30.000,00 e risultano tendenzialmente in linea rispetto all'andamento della gestione, considerato che i maggiori introiti si hanno normalmente nel periodo estivo. Si ricorda che il FCDE accantonato su tale posta di bilancio è pari ad € 9.846,12.

Titolo I – Spese correnti

La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all'entrata. La normativa contabile non consente infatti l'assunzione di impegni di spesa in assenza della copertura finanziaria (per non generare "debiti fuori bilancio"), evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio.

Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un "assestamento definitivo" del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio suddivise per singoli capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l'individuazione delle necessità o delle eccedenze sui singoli capitoli di

spesa. Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso dell'annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale l'amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell'esercizio.

Macroaggregati		Previsione asestata 2026	Impegnato
101	redditi da lavoro dipendente	665.917,90	553.700,11
102	imposte e tasse a carico ente	55.527,78	42.874,42
103	acquisto beni e servizi	2.364.403,16	1.881.738,16
104	trasferimenti correnti	255.458,11	103.707,52
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00
107	interessi passivi	25.000,00	11.687,69
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	25.665,00	25.634,46
110	altre spese correnti	345.038,22	29.394,18
TOTALE		3.737.010,17	2.648.736,54

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, sulla base del metodo di calcolo scelto per la sua determinazione (media semplice dei rapporti annui). Si riporta nel prosieguo il calcolo dell'FCDE per l'annualità 2026:

(inc. competenza esercizio X + inc. esercizio X + 1 in c/residuo X) / accertamenti esercizio X								2026	
Risorse		2020	2021	2022	2023	2024	Complemento a 100	Previsioni	F.C.D.E.
PROVENTI ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.M.U. (CAP. 10/1 - 10/3 - 11/02)	accertamenti*	208.529,21	182.822,00	117.431,25	132.541,02	196.357,95		255.598,14	119.071,88
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	71.526,65	122.073,53	63.373,18	106.202,19	62.649,52		100%	119.071,88
	% riscossione	34%	67%	54%	80%	32%	47%		
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CDS (CAP. 400/1 - 401/1)	accertamenti*	27.162,69	56.686,10	51.903,30	44.794,50	20.000,00		30.000,00	9.846,12
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	17.091,31	40.000,00	27.172,29	28.348,63	17.354,85		100%	9.846,12
	% riscossione	63%	71%	52%	63%	87%	33%		
TASSA RIFIUTI (CAP. 90/1 - 90/2 - 90/3)	accertamenti*	472.734,78	487.586,77	509.278,22	540.953,20	580.779,50		662.476,00	54.480,47
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	469.163,45	446.229,34	475.315,91	479.391,56	500.443,92		100%	54.480,47
	% riscossione	99%	92%	93%	89%	86%	8%		
FITTI ATTIVI E RECUPERI SPESE (CAP. 560/1 - 570/1)	accertamenti*	41.340,00	63.732,38	40.507,00	34.247,00	33.278,00		36.000,00	10.069,68
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	30.100,00	42.389,76	32.200,00	24.772,00	22.960,00		100%	10.069,68
	% riscossione	73%	67%	79%	72%	69%	28%		
ACCANTONAMENTO MINIMO									193.468,16
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO									263.109,03

Fondo obiettivi di finanza pubblica

Il "Fondo obiettivi di finanza pubblica" è un accantonamento contabile obbligatorio per gli enti locali introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che prevede un concorso al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2025-2029, negli importi definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, che per il comune di pozzolengo ammontano a:

Contributo alla finanza pubblica 2025	Contributo alla finanza pubblica 2026	Contributo alla finanza pubblica 2027	Contributo alla finanza pubblica 2028	Contributo alla finanza pubblica 2029
7.913,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	26.783,00

A livello contabile, l'accantonamento impatta il risultato di amministrazione:

- per gli enti in avanzo: il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, eventualmente destinabile agli investimenti.
- per gli enti in disavanzo: costituisce un'economia che contribuisce al ripiano anticipato del disavanzo

Titolo IV – Rimborso di prestiti

Le previsioni sono in linea con le quote capitali delle rate mutuo previste a rimborso nella presente annualità, in base ai piani di ammortamento in essere.

BILANCIO DI PARTE CAPITALE

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale

Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione di beni patrimoniali, contributi in conto capitale da Regione, Provincia ed altri soggetti, nonché dai proventi dal rilascio di concessioni edilizie. Trattandosi di somme preventivamente vincolate o comunque tassativamente destinate a investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata, pertanto con la corretta applicazione della norma non vi è possibilità di creare un disavanzo di gestione.

Nell'annualità 2026 non sono stati applicati oneri di urbanizzazione alla spesa corrente.

Titolo VI – Accensione di prestiti

Per l'annualità 2026 non è attualmente prevista l'accensione di prestiti.

Titolo II – Spese in conto capitale

Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l'amministrazione intende realizzare, nonché a quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche, le quali vengono attivate, come già detto sopra, solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata.

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le voci di entrata e di spesa vengono sempre attivate per pari importo e limitatamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa ed in base al nuovo principio contabile applicato.

LA GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa è la seguente:

- il saldo di cassa al 15/07/2026 è pari ad euro 684.455,30;
- il fondo di cassa finale presunto ammonta ad € 374.520,81;
- alla data del 15/07/2026 non si è usufruito dell'anticipazione di tesoreria;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 20.000,00;

Alla data attuale sono presenti i seguenti vincoli di cassa:

- PNRR edilizia sociale residenziale € 0,00;
- PNRR edilizia scolastica € 0,00.

Gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e previo parere dell'Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è

determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il riaccertamento ordinario dei residui 2025 ha determinato i seguenti residui da riportare:

CONSERVATI	
Ammontare dei residui attivi esercizio 2025	718.974,95
Ammontare dei residui attivi esercizi precedenti	463.735,53
Totale residui attivi	1.182.710,48
Ammontare dei residui passivi esercizio 2025	770.534,25
Ammontare dei residui passivi esercizi precedenti	155.156,74
Totale residui passivi	925.690,99

Alla data attuale, non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

RESIDUI ATTIVI					
Descrizione	Residui Iniziali	Residui Attuali	Differenza	Riscossioni	% Riscossioni
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	546.849,78	547.126,68	276,90	252.580,63	46,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	146.760,21	146.760,21	0,00	114.307,46	77,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.548,84	163.548,84	0,00	72.082,47	44,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	306.553,14	306.553,14	0,00	180.784,36	58,97
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.998,51	18.998,51	0,00	17.574,09	92,50
TOTALE	1.182.710,48	1.182.987,38	276,90	637.329,01	53,87

Si ricorda nell'avanzo di amministrazione 2026 sono stati accantonati € 263.109,02 quale fondo crediti di dubbia e difficile esazione a garanzia dei residui attivi iscritti.

RESIDUI PASSIVI					
Descrizione	Residui Iniziali	Residui Attuali	Differenza	Pagamenti	% Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	740.906,13	740.906,13	0,00	602.896,68	81,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	141.528,22	141.528,22	0,00	129.319,06	91,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	43.256,64	43.256,64	0,00	26.267,59	60,72
TOTALE	925.690,99	925.690,99	0,00	758.483,33	81,94

ALTRE INFORMAZIONI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2026 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro **1.103.517,38** così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				517.568,20
RISCOSSIONI	(+)	1.353.822,80	4.562.819,07	5.916.641,87
PAGAMENTI	(-)	1.343.376,63	4.058.199,04	5.401.575,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.032.634,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.032.634,40
RESIDUI ATTIVI	(+)	463.735,53	718.974,95	1.182.710,48
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				727,78
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	155.156,74	770.534,25	925.690,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			117.568,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			68.567,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) (2)	(=)			1.103.517,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)		263.532,46
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		30.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		7.913,00
Altri accantonamenti		64.846,37
	Totale parte accantonata (B)	366.291,83
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		252.502,56
Vincoli derivanti da trasferimenti		168.443,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		12.789,72
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	433.735,95
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	303.489,60

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, pari ad 263.532,46, è stato correttamente quantificato in sede di Rendiconto della gestione 2025 sulla base della capacità di riscossione di ciascuna entrata assoggettata a detto meccanismo, come disposto dalla normativa vigente. L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere necessarie modifiche dei fondi accantonati. Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2025.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2025 è stato applicato al bilancio di previsione nelle seguenti misure:

	Totale	Quota applicata	Quota residua
Parte accantonata	366.291,83	39.465,00	326.826,83
Parte vincolata	433.735,95	237.592,78	196.143,17
Parte destinata agli investimenti	-	-	-
Parte disponibile	303.489,60	95.413,22	208.076,38
	1.103.517,38	372.471,00	731.046,38

Si ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Società partecipate

Il Comune di Pozzolengo partecipa al capitale delle seguenti società:

- società Garda Uno S.p.A. con sede a Padenghe sul Garda, via Barbieri n. 20, C.F. 87007530170. P.iva 0072790983, con una quota pari al 2,64% del capitale sociale;
- nel GAL Garda e colli mantovani s.c.r.l. acquisita con delibera CC n. 22 del 08/06/2017 con una quota di € 500,00.

Per completezza si sottolinea che il Comune di Pozzolengo possiede anche una partecipazione non societaria nell'**azienda speciale consortile Garda sociale** (da trasformazione della Fondazione Servizi Intergrati Gardesani approvata nel marzo 2017).

Si dà atto che nessuna società direttamente partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2024 e nei due precedenti.

DEBITI FUORI BILANCIO (art. 194 del TUEL)

L'articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Dalle note prodotte dai responsabili di servizio non si rilevano debiti fuori bilancio da riconoscere.

CONCLUSIONI

E' possibile affermare in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, per quanto di competenza:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio in conto residui;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL), come indicato nell'apposito paragrafo.

Pozzolengo, lì 15/07/2026

Il Responsabile Finanziario
Rag. Ivano Marcheselli